



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

OTTAVA RIUNIONE – 27 GENNAIO 2012 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 38

D. Una società cooperativa (A) conferisce la propria produzione ad altre due società cooperative partecipate (D ed F); il conferimento non deriva da obblighi statutari né da vincoli contrattuali. La società A associa n. 128 produttori, nessuno dei quali detiene, direttamente o indirettamente, percentuali di voto o di capitale sociale pari o superiori al 25%. Il capitale sociale è ripartito in quote uguali fra tutti i 128 soci. La società A detiene il 25% dei voti e lo 0,002% del capitale sociale di un'altra società cooperativa (B) ed il 100% del capitale di un'impresa (C). Tra la società A e la società D e tra la società D e un'altra società cooperativa (G) e poi verso un'altra società H (nella quale D detiene il 95,6% del capitale sociale) intercorrono rapporti di conferimento dei prodotti. Tale rapporto non deriva da obblighi statutari né da vincoli contrattuali. La società D ha infine un rapporto associativo con la società G in virtù di specifiche politiche comunitarie settoriali. Al fine di calcolare la dimensione della società A si chiede quale valenza dare alle percentuali di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci nelle cooperative (stante la particolare natura giuridica e le norme di riferimento) e quale incidenza possono avere i rapporti commerciali tra le società in riferimento alle relazioni di associazione e di collegamento. **(CONFCOOPERATIVE – 8^A RIUNIONE – 27/01/2012) (SOCIETÀ COOPERATIVE - RELAZIONI DI ASSOCIAZIONE E DI COLLEGAMENTO)**

R. *In relazione alla problematica illustrata nel quesito si ribadisce quanto già riportato nella risposta al quesito n. 12 esaminato dalla Commissione nella riunione del 26 giugno 2006. Si coglie l'occasione per ricordare che ai fini della verifica dell'esistenza di relazioni di associazione e/o di collegamento la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 ha fissato un criterio quantitativo per la determinazione di una relazione di associazione (articolo 3, comma 2, dell'Allegato alla Raccomandazione), mentre ha fissato un criterio qualitativo per la determinazione di una relazione di collegamento (articolo 3, comma 3, del citato Allegato). Ne consegue che mentre risulta di immediata evidenza la verifica dell'esistenza di una relazione di associazione, appare invece necessario esaminare con particolare attenzione le situazioni che possono dare origine a relazioni di collegamento, per le quali è opportuno disporre di informazioni*

puntuali che a volte sono a conoscenza solo delle imprese interessate e del relativo management, anche nel caso di società cooperative.

N. 39

D. L'impresa A è partecipata al 100% dall'impresa B che a sua volta è partecipata al 100% dall'impresa C. L'impresa C partecipa inoltre al 100% nell'impresa D che a sua volta partecipa al 30% nell'impresa E. L'impresa C quale holding del gruppo formato dalle società direttamente o indirettamente controllate A, B, D ed E, è partecipata al 50% dalle imprese F e G, tra loro non collegate nemmeno indirettamente. All'impresa F fanno capo anche le società H, in cui F partecipa al 100%, ed I, in cui F partecipa solo per il 50%. L'impresa F è a sua volta partecipata dalle imprese L e M, rispettivamente per una quota pari al 30% ed al 70%. L'impresa M è inoltre detenuta da una persona fisica che partecipa al 100% anche in un'altra impresa N che svolge la stessa attività di A. Non vi è alcuna società da A ad N i cui dati vengono consolidati in bilancio consolidato o che presenti bilancio consolidato. Si chiede quali siano i dati da aggregare all'impresa A e in quale misura. In particolare si chiede se siano da aggregare anche i dati di imprese collegate o associate a società associate a società collegate alla richiedente (nella fattispecie H, I, M, N e L).

Inoltre: a) per quanto riguarda la società G, essa è controllata indirettamente da una persona fisica non avente alcun rapporto familiare con il soggetto che controlla M ed N; b) per quanto riguarda la società L, essa è controllata indirettamente da una persona fisica avente un legame di parentela di I grado con il soggetto che controlla M ed N. L'impresa L non esercita la stessa attività di A; c) l'impresa C origina da una joint venture tra F e G piena e al 50%, pertanto, non è possibile stabilire quale, tra le due società, abbia un effettivo controllo sulla sub-holding C. A supporto di tale tesi basti rilevare che F redige un bilancio consolidato aggregando i dati di C solo al 50% (se F avesse il controllo di fatto della società C, avrebbe dovuto consolidarla integralmente; se viceversa F non avesse affatto il controllo perché detenuto da G, non dovrebbe consolidarla nemmeno in misura proporzionale).

(ANEV – 8^A RIUNIONE – 27/01/2012) (IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONE FISICHE)

R. *Per effettuare il calcolo della dimensione aziendale dell'impresa A è sufficiente applicare i criteri e le modalità stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 facendo particolare attenzione alle relazioni di associazione o di collegamento indicate nel quesito. La fattispecie rappresentata nel quesito consente di evidenziare una particolare situazione che è quella relativa alla joint venture tra due imprese piena ed al 50%. In questo caso, ove non si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato alla predetta Raccomandazione, sussistono due relazioni di associazione entrambe in misura pari al 50%.*

N. 40

D. Un'impresa partecipata per il 45% da un Fondo di capitale di rischio costituito da una Regione e gestito dalla finanziaria regionale (società mista a partecipazione pubblica maggioritaria) è da considerarsi di grande dimensione in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 18 aprile 2005? **(UNICREDIT – 8^A RIUNIONE – 27/01/2012) (IMPRESE PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI)**

R. *Alla luce di quanto riportato nel quesito sembrerebbe trattarsi della partecipazione da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 aprile 2005) in relazione ai quali, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del citato Allegato alla Raccomandazione (e dal richiamato articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale), non trova applicazione la regola seconda la quale un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il*

25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

N. 41

D. Un'impresa è partecipata al 35% da una fondazione i cui soci sono: persone fisiche, 2 banche ed 1 associazione; la fondazione non sembra quindi avere il requisito di fondazione bancaria di cui tratta il § 2 dell'appendice del D.M 19470 del 18/04/2005. In questo caso, la Fondazione non bancaria deve essere considerata nella determinazione della dimensione dell'impresa? **(UNICREDIT – 8^A RIUNIONE – 27/01/2012) (IMPRESE PARTECIPATE DA FONDAZIONI)**

R. *Ai fini di valutare se la fondazione di cui al quesito debba essere o meno considerata nel calcolo della dimensione dell'impresa risulta necessario verificare se la stessa presenta caratteristiche tali da rientrare in una delle fattispecie indicate all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.*